



Azienda ULSS 9  
Treviso

UNITA' LOCALE SOCIO SANITARIA DELLA REGIONE VENETO  
Borgo Cavalli n. 42 - 31100 TREVISO  
Cod. Ente 050-109 - Cod. Fisc. 03084880263  
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Via Castellana, 2 - 31100 Treviso

**DIREZIONE**

tel 0422 / 323702 - fax 323777  
e-mail: segdipprevtv@ulss.tv.it

Treviso li, 23 APR. 2008

Prot. n. 41524

Risp. alla nota n.

del

Allegati n.

Rif.

AI SIG. SINDACI DEI COMUNI  
appartenenti all'ambito territoriale  
dell'Azienda U.L.S.S. N° 9  
DI TREVISO  
LORO SEDI

**OGGETTO : Pareri igienico sanitari su progetti di laboratori di acconciatori ed estetiste.**

Con nota Protocollo n. 187780/50.03 -- 0723 del 2 aprile 2007, "Attività di acconciatore ed estetista Conversione del D.L. 31.01.2007, n. 7" a seguito dell'emanazione del D.L. 31.01.2007 "Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese" il la Direzione Regionale per la Prevenzione forniva ulteriori indicazioni in merito, in particolare al 4° comma..-

I Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende ULSS continueranno ad esercitare nel settore in questione l'attività di controllo e verifica delle condizioni igienico sanitarie dei locali, anche al fine di garantire che le attività di acconciatore e di estetista siano svolte attraverso modalità che servano ad eliminare il rischio di trasmissione di malattie infettive.

Per quanto riguarda le attività di estetista devono essere svolte in locali, appositi ed esclusivi.

I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli eventualmente destinati all'attività di acconciatore.

Le attività in esame possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente, a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione.

Inoltre i locali adibiti alle suddette attività devono soddisfare i seguenti requisiti:

- possedere i requisiti strutturali previsti dalle norme nazionali e regionali e dai regolamenti edilizi locali (altezza, superficie, aerazione, illuminazione) nonché quelli relativi all'igiene e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, di prevenzione antincendio e antinfortunistica;
- essere dotati di impianti tecnologici, idro-termo-sanitari ed elettrici rispondenti alle prescrizioni della normativa vigente;
- avere pavimenti e rivestimenti delle pareti, fino a metri 1,80 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- essere dotati di lavandino con acqua corrente calda e fredda;
- essere dotati di adeguato servizio igienico, con locale antibagno. Qualora il numero degli addetti sia superiore a 5 (compreso il titolare), dovranno essere previsti servizi igienici distinti per clienti e dipendenti;
- essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali;
- rispettare la normativa relativa al superamento delle barriere architettoniche; ecc....

COMUNE DI PORTOBUFFOLE (TV)

Prot. 0002146


Arrivo del 28-04-2008 / Tit.10 Cl. 1/All:

Pervenuto il: 26-04-2008

[1]RAGIONERIA,	[4]
SEGRETERIA E	[5]
[2]	[6]
[3]	

Lo scrivente Dipartimento nell'adeguarsi, per quanto di competenza, alle indicazioni di cui alla suddetta nota, invita codeste spett.li Amministrazioni Comunali a volere adeguare i propri regolamenti,così come indicato dalla Regione Veneto.

Con l'occasione porgo distinti saluti.



DIPARTIMENTO DI PUBBLICA ISTRUZIONE  
IL DIRETTORE  
*(dr. Giovanni Gallo)*

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Gallo", written over the typed name.



# COMUNE DI PORTOBUFFOLE' PROVINCIA DI TREVISO

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

L. 14-2-1963, n. 161 e L. 4-1-1990, n. 1.

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 33 del 18-12-1995

Co.Re.Co. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Pubblicato all'Albo pretorio per 30 gg. consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_  
Esecutivo dal \_\_\_\_\_

## I N D I C E

### CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento .....	pag. 1
Art. 2 - Autorizzazione amministrativa all'esercizio .....	" 3
Art. 3 - Contenuti dell'autorizzazione .....	" 4
Art. 4 - Tipologia delle autorizzazioni .....	" 6
Art. 5 - Attività svolte presso l'abitazione .....	" 8
Art. 6 - Attività didattiche .....	" 9
Art. 7 - Commissione consultiva comunale .....	" 10
Art. 8 - Compiti della commissione consultiva comunale .....	" 11
Art. 9 - Funzionamento della commissione consultiva comunale .....	" 13

### CAPO II° - NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 10 - Domanda di autorizzazione .....	pag. 15
Art. 11 - Comunicazioni relative alla richiesta di autorizz. .	" 18
Art. 12 - Norme sull'autorizzazione .....	" 20
Art. 13 - Inizio dell'attività .....	" 21
Art. 14 - Modifiche .....	" 22
Art. 15 - Sospensione dell'attività .....	" 23
Art. 16 - Cessazione dell'attività o modificazione della titolarità dell'impresa .....	" 24
Art. 17 - Trasferimento della sede .....	" 27
Art. 18 - Ricorsi .....	" 28

CAPO III° - NORME IGIENICO - SANITARIE.

Art. 19 - Accertamenti igienico-sanitari .....	pag. 29
Art. 20 - Requisiti dei locali .....	" 30
Art. 21 - Requisiti delle attrezzature e delle dotazioni tecniche .....	" 32
Art. 22 - Norme igieniche per l'esercizio delle attività .....	" 33
Art. 23 - Controlli sanitari del personale .....	" 34

CAPO IV° - ORARI - TARIFFE - DISTANZE.

Art. 24 - Orari .....	pag. 35
Art. 25 - Tariffe .....	" 36
Art. 26 - Distanze minime tra esercizi .....	" 37

CAPO V° - CONTROLLI E SANZIONI.

Art. 27 - Controlli .....	pag. 41
Art. 28 - Sanzioni .....	" 42
Art. 29 - Attività abusive .....	" 44
Art. 30 - Revoca, sospensione, decadenza dell'autorizzazione .	" 45
Art. 31 - Subingresso .....	" 47
Art. 32 - Provvedimenti d'urgenza .....	" 48

CAPO VI° - NORME TRANSITORIE E FINALI.

Art. 33 - Conversione delle vecchie autorizzazioni .....	pag. 49
Art. 34 - Abrogazione norme precedenti .....	" 51
Art. 35 - Entrata in vigore del presente regolamento .....	" 52

CAPO PRIMO - Disposizioni generali

A R T I C O L O 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

- 1 - Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1, dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalle disposizioni del presente regolamento.
  
- 2 - Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o per promozione di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3 - Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciabile;
  
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni.

A R T I C O L O 2

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ESERCIZIO

1. - Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere della competente commissione comunale.
2. - E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante o di posteggio.
3. - Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate ad operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.
4. - L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto, oltre che dalle norme di legge e dal presente regolamento, delle condizioni disciplinate al successivo art. 26.



A R T I C O L O 3

CONTENUTI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. - L'autorizzazione è valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.
  
2. - L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 26, purchè per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoranti provvisti delle relative qualificazioni professionali.
  
3. - I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della L. 1/90.
  
4. - Nell'autorizzazione devono essere indicati:
  - la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;

A R T I C O L O 4

TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI

1. - Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie:

- a) BARBIERE: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, applicazione di protesi e toupet, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- b) PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
- taglio dei capelli;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- c) ESTETISTA: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della L. 4 gennaio 1990, n. 1 e comprendente tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette

- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della L. 443/85.

5. - Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della L. 1/90.

condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla L. 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in essa consentite sono regolamentate dalla L.R. 27 novembre 1991, n. 29 e dalla L. 4 gennaio 1990, n. 1.

A R T I C O L O 5

ATTIVITA' SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE

1. - Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell' esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

A R T I C O L O 6

ATTIVITA' DIDATTICHE

1. - Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea.
  
2. - Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:
  - a) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
  - b) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
  - c) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
  - d) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
  - e) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo;
  
3. - Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

A R T I C O L O 7

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. - La Commissione consultiva comunale, prevista dall'articolo 2/bis della L. 14.2.1963 n. 161, come modificata dalla legge 23.12.1970 n. 1142, è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni.
  
2. - La Commissione consultiva presieduta dal Sindaco o da un suo delegato è composta:
  - a) da tre artigiani rappresentanti della categoria artigianale;
  - b) da tre rappresentanti dei lavoratori nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
  - c) dal responsabile del settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. o da un suo delegato;
  - d) dal Comandante della Polizia Municipale;
  - e) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.
  
3. - I rappresentanti di cui al punto b) del comma precedente sono integrati da un rappresentante della categoria degli estetisti designato dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale qualora la commissione venga riunita per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale n. 29 del 27.11.1991.

ARTICOLO 8

COMPITI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. - La commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:
  - a) domande di nuove autorizzazioni;
  - b) domande di trasferimento dei laboratori;
  - c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
  - d) domande di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
  - e) revoca e decadenza dell'autorizzazione;
  - f) domande di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.
2. - La commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.
3. - Il Presidente può sottoporre all'esame della commissione gli argomenti che l'Amministrazione comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.
4. - Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma



irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

5. - Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

A R T I C O L O 9

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

1. - Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti, e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
2. - Funge da segretario della commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.
3. - In caso di dimissioni o perdita dei requisiti, decesso od assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, la Giunta Comunale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione dei rappresentanti di categoria la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione ed in caso di silenzio vale la norma di cui al successivo comma 5 del presente articolo.
4. - L'avviso di convocazione della riunione della commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviato dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la commissione almeno cinque giorni prima della riunione.

5. - Al fine di assicurare in ogni caso il funzionamento della Commissione, il Consiglio comunale, qualora non pervenissero le anzidette designazioni entro il termine di 60 giorni dalla richiesta, provvede ugualmente a costituire la medesima, scegliendo i membri fra i titolari di imprese artigiane della categoria oppure scegliendoli fra i cittadini, rispettivamente in rappresentanza degli artigiani e delle organizzazioni sindacali.

Questa regola non si applica per la designazione del rappresentante o del suo delegato nominato dalla Commissione Provinciale per l'artigianato che rimane di competenza della stessa C.P.A..

CAPO II - Norme per il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione.

A R T I C O L O 10

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. - La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:
  - a. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
  - b. nel caso di società, denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale, luogo e data di iscrizione al registro ditte, mentre i dati di cui al punto a) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibile all'Albo delle imprese artigiane;
  - c. precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.
  - d. il tipo o i tipi di attività che si intendono esercitare.
  
2. - Nel caso di impresa individuale l'autorizzazione deve essere richiesta dal titolare della stessa in possesso della qualificazione professionale, come previsto dall'art. 2 della L. 23.12.1970, n. 1142; qualora l'autorizzazione sia richiesta da impresa gestita in forma societaria questa deve essere presentata dal legale rappresentante della società o da tutti i soci nel caso di una s.d.f.

3. - Nel caso di impresa gestita in forma societaria la domanda di autorizzazione deve indicare i soci in possesso della qualifica professionale, quando si tratti di impresa avente i requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, o la persona che assume la direzione dell'azienda, quando si tratti di impresa diversa da quella prevista dalla legge n. 443.

4. - Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione relativa a:

- 1) requisiti professionali di cui alla L. 1/90, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
- 2) requisiti professionali di cui alla L. 161/63 e successive modificazioni ed integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna.

Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o ad ognuno dei soci partecipanti nel caso di società tenuta all'iscrizione all'A.I.A. ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiana;

b. planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;

c. copia autentica in bollo dell'atto costitutivo e dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società

di fatto registrato all'ufficio del registro;

- d. dichiarazione del proprietario dei locali attestante l'impegno di concedere in affitto i locali stessi al richiedente qualora la domanda ottenga esito favorevole (nel caso che il richiedente sia proprietario dell'immobile deve dichiararlo nella domanda di cui al primo comma di cui al presente articolo);

ARTICOLI 11

COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. - Il Sindaco, sentito il parere della Commissione consultiva di cui al precedente articolo 8 e fatti gli opportuni accertamenti in ordine alla destinazione d'uso dei locali in cui si intende svolgere l'attività, comunica al richiedente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica, l'esito dell'istanza.
2. - In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.
3. - Il rifiuto di accordare l'autorizzazione, motivato, deve essere comunicato al richiedente entro i termini seguenti:
  - a) sessanta giorni dalla richiesta, con riferimento alle attività di barbiere e/o parrucchiere per uomo e donna;
  - b) novanta giorni dalla richiesta, con riferimento all'attività di estetista (art. 8 L.R. 29/91).
4. - Nel caso di accoglimento della domanda, nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere indicate tutte le prescrizioni che il Sindaco intenderà adottare per il rilascio dell'autorizzazione ed in particolare dovrà essere ri-

chiesto:

- a) documentazione necessaria per il rilascio della certificazione di cui alla legge 31.05.1965 n.575 e successive modificazioni;
- b) una copia autentica del libretto sanitario, non scaduto, del titolare o dei titolari dell'autorizzazione e del direttore tecnico nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
- c) il certificato di idoneità sanitaria dei locali e, per l'attività di estetista, anche quello relativo alle attrezzature di cui alla legge 4.1.1990, n. 1;
- d) il versamento delle somme necessarie per l'emissione dell'autorizzazione in osservanza delle leggi in materia.

5. - Qualora quanto richiesto dal Sindaco non venga ottemperato nel termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma, l'autorizzazione verrà dichiarata decaduta d'ufficio. Il provvedimento di decadenza dovrà essere comunicato alla Commissione di cui al precedente art. 7.

6. - Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- a) Commissione provinciale per l'artigianato;
- b) Camera di Commercio;
- c) Ufficio tributi del Comune;
- d) Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S.;
- e) Ufficio urbanistico del Comune.



A R T I C O L O 1 2

NORME SULL'AUTORIZZAZIONE

1. - L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari od agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo.
  
2. - Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sè copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

A R T I C O L O 13

INIZIO DELL'ATTIVITA'

1. - Il titolare deve iniziare l'attività entro sei mesi dalla data di notifica dell'esito positivo dell'istanza.
2. - Chi ha ottenuto l'autorizzazione dovrà produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente Ufficio comunale il certificato d'iscrizione all'albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte per le imprese non artigiane.
3. - La mancata presentazione di tale documentazione comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo formale contenzioso in atto sull'iscrizione.
4. - I termini previsti dal presente articolo potranno essere derogati dal Sindaco su motivata istanza della ditta.

ARTICOLO 14

MODIFICHE

1. - Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicato al Sindaco per le verifiche di legge.
2. - Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.
3. - Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

A R T I C O L O 15

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

1. - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni ed inferiore a 90 giorni deve essere comunicata al Sindaco.
  
2. - La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, nei seguenti casi:
  - a) per gravi indisponibilità fisiche;
  - b) per demolizione dello stabile o sinistro che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
  - c) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'U.L.S.S. competente.
  
3. - In tutti gli altri casi la sospensione dell'attività per un periodo superiore ai 90 giorni può essere autorizzato dal Sindaco previo parere della Commissione Consultiva Comunale di cui all'art. 7.

A R T I C O L O 16

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITA'  
DELL'IMPRESA

1. - Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.
  
2. - Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, semprechè sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.
  
3. - Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune. Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

4. - Il subentrante per atto tra vivi, privo della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la qualificazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
  
5. - In caso di invalidità, di morte, di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare, gli aventi diritto indicati nel 3° comma dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, possono continuare l'esercizio dell'impresa per un periodo massimo di cinque anni, fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, anche in mancanza del requisito della qualificazione professionale, purchè l'attività venga svolta da personale qualificato, il cui nominativo sarà annotato nell'autorizzazione.
  
6. - Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto di ottenerla, se in possesso dei requisiti. Qualora non chieda l'autorizzazione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di eser-

citare l'attività.

7. - I termini previsti al 3°, 4° e 6° comma del presente articolo sono prorogabili dal Sindaco, su istanza di parte, per comprovati motivi non imputabili all'interessato.

ARTICOL O 17

TRASFERIMENTO DELLA SEDE

1. - Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.
  
2. - In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo dell'attività in altri locali della medesima zona, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.



A R T I C O L O 1 8

RICORSI

1. - Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza o la revoca, è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

CAPO TERZO - Norme igienico - sanitarie

ARTICOLO 19

ACCERTAMENTI IGIENICO - SANITARI

1. - L'accertamento dell'idoneità igienico-sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per le quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonchè dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al Settore igiene pubblica dell'U.L.S.S. territorialmente competente.

A R T I C O L O 2 0

REQUISITI DEI LOCALI

1. - Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi, separati da altre attività.
2. - I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:
  - a. avere tutti l'altezza minima prescritta dai regolamenti edilizi comunali;
  - b. essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturale e artificiale; essere spaziosi e ben ornati; essere dotati di accesso proprio dalla pubblica via o da pianerottolo comune; avere tutte le aperture dei locali e degli accessi, durante la stagione estiva, munite di dispositivi atti alla protezione delle mosche;
  - c. essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
  - d. essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla L. 5 marzo 1990, n. 46;
  - e. avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
  - f. essere forniti di acqua corrente calda e fredda; essere inoltre dotati di un lavabo interno, riservato al personale lavorante per la pulizia degli attrezzi, degli accessori e delle mani;
  - g. essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale anti-bagno e con lavello con acqua corrente calda e fredda per uso diretto dei clienti;
  - h. essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

3. - Gli esercizi misti per uomo e per signora, di nuova apertura, devono disporre di servizi igienici distinti.
  
4. - Gli esercizi nei quali si usano solventi volatili e infiammabili devono essere dotati di appositi recipienti a perfetta tenuta per la loro conservazione, in un posto sicuro, ed adeguatamente aerato per un facile e rapido ricambio d'aria.

A R T I C O L O 2 1

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE

1. - Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:
  - a. per i sedili provvisti di poggiacapo si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizi devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
  - b. la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.
  - c. la biancheria usata deve essere posta in un recipiente adeguato facilmente lavabile e disinfettabile; quella pulita conservata in modo adeguato, preferibilmente in un armadio con sportelli. Inoltre asciugamani e biancheria devono essere in quantità sufficiente onde poter essere ricambiati per ogni servizio. Anche la quantità di rasoi, forbici, pennelli ed altri accessori, deve essere proporzionata all'importanza dell'esercizio stesso e al n. dei lavoranti.
  - d. gli esercizi devono essere forniti di una cassetta contenente materiali per il pronto soccorso.
2. E' vietato l'uso del piumacciuolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata. a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

A R T I C O L O 2 2

NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA'

1. - A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e nei gabinetti di estetica è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.
2. - E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30.10.24, n. 1938, e per coloro che maneggino preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".
3. - Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.
4. - I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di dette sostanze e prodotti vari.

A R T I C O L O 23

CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE

1. - Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido libretto di idoneità sanitaria comprovante l'idoneità fisica e l'assenza di malattie infettive e contagiose in atto o postumi di esse e di malattie cutanee, rilasciato dal competente servizio dell'ULSS.
- 2.- La visita medica per il rinnovo del libretto di idoneità sanitaria deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.
- 3.- Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

CAPO QUARTO - Orari e tariffe

A R T I C O L O 24

ORARI

1. - Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali di categoria
2. - E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.
3. - E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.



A R T I C O L O 2 5

TARIFFE

1. - Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

A R T I C O L O 26

DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

1. - L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento, salvo quanto disposto dall'art.17, secondo comma, del regolamento, ed i preesistenti esercizi dello stesso tipo, intercorra almeno la distanza riportata nel seguente prospetto:

Z O N A	BARBIERI	PARRUCCHIERI	ESTETISTI
RESIDENZIALE	500	500	500
RESTANTE TERRITORIO	1000	1000	1000

2. - Tale distanza viene misurata seguendo il percorso pedonale più breve intercorrente tra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulle strade.
3. - L'attraversamento di eventuali strade va misurato perpendicolarmente rispetto all'asse stradale.
4. - Nel caso la distanza debba misurarsi tra esercizi localizzati in zone richiedenti distanze diverse, la distanza minima viene com-

putata in base alla media matematica tra le distanze minime richieste per ciascuna zona.

5. - Qualora tra due esercizi, localizzati entrambi in zona residenziale (o extraurbana), intercorra un tratto di percorso ricadente in zona extraurbana (o residenziale), di tale tratto di percorso in zona extraurbana (o residenziale) non verrà tenuto conto ai fini del calcolo della distanza intercorrente tra gli esercizi.
6. - Le zone residenziali ed extraurbane sono definite dalla cartografia allegata al regolamento e meglio ancora dal P.R.G. vigente.
7. - Le distanze minime devono essere rispettate sia ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento nella stessa zona o da altra zona.
8. - Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.
9. - Per la determinazione delle distanze si è tenuto conto di tutte le analisi socio-economiche elaborate nella relazione che qui si riportano e precisamente:

- vengono prese in esame due zone territoriali, una residenziale così come prevista dal P.R.G. e l'altra corrispondente al restante territorio comunale;
  - popolazione incrementata prevista non superiore ai 750 abitanti (+ 6% circa rispetto agli iniziali);
  - sono stati riscontrati i seguenti addetti in attività:
    - n. 2 per le attività di barbiere in 1 esercizio;
    - n. 2 per le attività di parrucchiere in 1 esercizio;
    - n. 1 per le attività di estetista in 1 esercizio.
  - per determinare il numero di addetti necessari si è proceduto ad un'analisi economica delle attività in essere determinandone il fatturato generato da residenti e da non residenti, i costi gestionali per attività, l'incremento e la capacità di spesa dei residenti. Da queste elaborazioni, contenute nella relazione, si è arrivati a constatare che il numero ottimale di addetti rispetto alla popolazione o meglio rispetto alla domanda è il seguente:
    - per le attività di barbiere uno ogni 500 (attuali 350);
    - per le attività di parrucchiere uno ogni 350 (attuali 350);
    - per le attività di estetiste uno ogni 1.500 (attuali 700);
- 10 - La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni zona considerata è determinata per un periodo di quattro anni dall'adozione del presente regolamento. Eventuali modifiche saranno

CONSORZIO DEI COMUNI DEL COMPRESORIO OPITERGINO-MOTTENSE  
regolamento barbieri - parrucchieri - estetisti

accolte solamente per varianti del P.R.G. che vanno a modificare  
le zone residenziali.

CAPO QUINTO - Controlli e sanzioni

A R T I C O L O 27

CONTROLLI

1. - Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

ARTICOL O 28

SANZIONI

1. - Nei confronti di chi esercita l'attività di barbiere o parrucchiere senza i requisiti professionali di cui alla legge 1142/1970 è inflitta dall'autorità comunale la sanzione amministrativa da f. 1.000.000 a f. 5.000.000, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. - Nei confronti di chi esercita le attività di barbiere o parrucchiere senza l'autorizzazione comunale è inflitta, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da f. 1.000.000 a f. 2.000.000.
3. - Nei confronti di chi trasgredisce le norme del presente regolamento, quando non costituiscono violazioni alle norme previste dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, è inflitta dall'autorità comunale, con le stesse procedure di cui al comma 1, la sanzione amministrativa da f. 50.000 a f. 300.000.
4. - Nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i requisiti professionali o senza autorizzazione comunale sono inflitte le sanzioni previste dall'art. 12 della L. 4.1.1990, n. 1.

5. - In caso di recidiva il Sindaco, oltre ad infliggere le sanzioni soprariportate, sentita la Commissione di cui all'art. 7, può disporre la sospensione dell'attività fino ad un massimo di 15 giorni.



ARTICOL O 29

ATTIVITA' ABUSIVE

1. - Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.
  
2. - Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

ARTICOLO 30

REVOCA, SOSPENSIONE, DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. - L'autorizzazione comunale per le attività previste dal presente regolamento può essere sospesa per violazione delle disposizioni vigenti in materia.
2. - Il Sindaco, accertata la mancanza di uno o più requisiti di cui al capo III - norme igienico - sanitarie, o l'inosservanza delle prescrizioni previste nell'autorizzazione può, previa diffida, sospendere l'autorizzazione.
3. - Il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione qualora l'interessato non ottemperi alle prescrizioni stabilite nel termine di 180 giorni dalla notifica della sospensione.
4. - Il Sindaco dispone altresì la revoca dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti soggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
5. - L'autorizzazione è dichiarata decaduta in caso di mancato inizio di attività entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione o interruzione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi, semprechè il mancato inizio o l'interruzione non siano determina-

ti da motivi di forza maggiore, o da gravi motivi di salute.

I termini si intendono comunque sospesi in caso di servizio militare o maternità.

6. - Il Sindaco dichiara la decadenza e decide la revoca sentita la Commissione Comunale di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

7. - Decorso il citato periodo l'autorizzazione è revocata, salvo che uno dei legittimi eredi non comproui di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge 23.3.1970, n. 1142.

8. - I relativi provvedimenti sono notificati al titolare.

ARTICOL O 3 1

SUBINGRESSO

1. - I subentranti devono adeguarsi alle norme previste nel presente regolamento con la sola eccezione delle distanze minime.

A R T I C O L O 3 2

PROVVEDIMENTI D'URGENZA

1. - Indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni contemplate nel precedente articolo 28, nei casi contingibili e d'urgenza determinati da ragioni di igiene anche se non previsti nel presente regolamento, potranno essere adottati dal Sindaco provvedimenti d'ufficio a norma delle vigenti leggi:
- la chiusura dell'esercizio;
  - la sospensione dell'autorizzazione;
  - l'allontanamento del personale affetto da malattie infettive e diffuse e non più fisicamente idoneo;
  - l'effettuazione di disinfezioni speciali e straordinarie;
  - qualunque altra misura necessaria e idonea alla tutela della pubblica igiene e sanità.

CAPO SESTO - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 33

CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI

1. - Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari di autorizzazioni per l'esercizio delle attività previste dalla legge 14.2.1963, n. 161, e dal presente regolamento, dovranno presentare apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base alle tipologie previste dall'art. 4.
2. - I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della L.23.12.1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art.1 della L.4 gennaio 1990, n.1.
3. - Le conversioni sono concesse in deroga a quanto previsto dagli articoli 20 e 26. La deroga alle disposizioni dell'art. 20 non è consentita in caso di successivo subingresso.

4. - I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere, contestualmente alla conversione, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna, su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma 1, a condizione che:
- a) sia dimostrato con idonea documentazione la relativa qualifica professionale;
  - b) sia accertata l'idoneità igienico-sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 20 e 21 del presente regolamento.
5. - L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la commissione di cui all'art. 7 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. 29/91.

ARTICOL O 34

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. - Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e, in modo particolare, quelle contenute nel regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 26/8/1974.- .